C O M U N E d i T R E S A N A

P.le XXV Aprile - 54012 Barbarasco (Prov. Massa Carrara)

Ordinanza n° 09 del 14.03.2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, interdizione al transito pedonale e veicolare in loc. Fontanedo, strada comunale interna.

IL SINDACO

Visto che recentemente si sono verificati cedimenti di parti di fabbricati ed altri fabbricati adiacenti la strada comunale interna alla loc. Fontanedo presentano uno stato di usura tale da comprometterne la stabilità,

Visto il sopralluogo della Polizia Municipale di Tresana in data 22.01.2018 durante il quale è stata rilevata la presenza di pietrisco e calcinacci su detta strada comunale,

Considerato che da verifiche effettuate in loco, gli immobili fatiscenti non risultano né abitati né abitabili,

Considerato il grave pericolo dovuto a possibili crolli di materiale sulla pubblica via comunale,

Considerato pertanto l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare ogni possibile pericolo che minaccia la pubblica incolumità,

Visto il Decreto leg.vo 285/92 ed il regolamento di esecuzione approvato con DPR 495/92,

Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Leg.vo 267/2000,

ORDINA

1 - al fine della salvaguardia della pubblica incolumità, l'interdizione al transito veicolare e pedonale della strada comunale che attraversa l'abitato della loc. Fontanedo

2- al fine della salvaguardia della pubblica incolumità, a cura dell'UTC di Tresana, di transennare la suddetta strada, in modo tale che risulti chiaramente visibile l'interdizione al transito,

3- all'UTC di Tresana ed alla Polizia Municipale di Tresana, ciascuno per le proprie competenze, di individuare i proprietari/possessori/utilizzatori dei fabbricati fatiscenti al fine di emettere appositi provvedimenti per la messa in sicurezza degli stessi.

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono tenute a far rispettare la presente Ordinanza Sindacale.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo on-line del Comune di Tresana per 15 giorni.

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi del Decreto leg.vo 285/92, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso Straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Il Sindaco

Matteo Mastrini